



---

## **ESTRATTO DEL REGOLAMENTO N. 5 CAPO 1 – COMMISSIONE ELETTORALE**

**ART. 1** Il presente regolamento stabilisce i principi, i criteri e le procedure per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa a proprietà indivisa "Giuseppe Dozza". Esso si ispira all'art. 11 della Carta dei Valori di Legacoop, all'art. 2 della dichiarazione di Identità Cooperativa dell'Alleanza Cooperativa Internazionale. Il procedimento elettorale per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa si fonda sul diritto di ciascun Socio Cooperatore di essere candidato, sulla libertà ed autonomia della candidatura, sulla pubblicità e trasparenza delle suddette procedure e sul ruolo di garanzia della Commissione Elettorale.

**ART. 2** La Commissione Elettorale viene eletta ogni tre anni dall'Assemblea Sociale con lo scopo di promuovere, facilitare e garantire la democrazia elettiva nell'elezione per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

**ART. 3** La Commissione Elettorale è composta da cinque membri, di cui possibilmente almeno uno facente parte della Commissione Elettorale uscente, per garantirne la continuità, più due supplenti. Il Consiglio di Amministrazione nominerà i membri supplenti che siano venuti a mancare nel corso del mandato.

Tutti i Soci Cooperatori della Cooperativa possono essere eletti nella Commissione Elettorale. Non possono essere nominati componenti della Commissione Elettorale i dipendenti, i collaboratori e i Consiglieri della Cooperativa, né i loro coniugi ed affini entro il secondo grado.

I candidati devono possedere i seguenti requisiti:

- A. essere Soci Cooperatori iscritti alla Cooperativa da almeno cinque anni ed aver svolto un ruolo attivo di partecipazione alla vita sociale della Cooperativa;
- B. oppure, essere persone che abbiano avuto un ruolo di rilevanza nel mondo cooperativo (per un massimo di un componente della Commissione).

In nessun caso dovranno rientrare nei casi di ineleggibilità, di cui all'art. 2382 c.c., né in uno dei casi previsti agli articoli 2390 e 2391 c.c.

**ART. 4** La Commissione Elettorale resta in carica per un periodo di tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

L'elezione della Commissione Elettorale si tiene l'anno successivo a quello di rinnovo del Consiglio di Amministrazione. Il mandato è gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese necessarie per le specifiche necessità. Nella prima seduta la Commissione Elettorale nomina il Presidente.

La Commissione Elettorale si riunisce validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei propri componenti. Per quanto concerne la regolarità di convocazione e di funzionamento si osservano, in quanto applicabili, le stesse regole valide per la convocazione ed il funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

**ART. 5** Il Consiglio di Amministrazione, in accordo con la Commissione Elettorale in carica, stabilisce mediante apposita deliberazione le tempistiche e le procedure per la presentazione delle candidature all'elezione della Commissione Elettorale, nonché le tempistiche per la verifica da parte della Commissione Elettorale in carica dei requisiti dei candidati di cui all'art. 3, dandone la più ampia e adeguata informazione ai soci attraverso gli strumenti cartacei e/o informatici.

La nomina della Commissione Elettorale avviene in sede di Assemblea dei Soci Cooperatori, a maggioranza dei presenti e di norma con voto palese della lista dei candidati proposta dalla Commissione Elettorale uscente, che comprende 5 membri effettivi e due supplenti.

---

## **RIFERIMENTI AL CODICE CIVILE**

**Art.2382** del Codice Civile: "Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi."

**Art.2390** del Codice Civile: "Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea.

Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni."

**Art.2391** del Codice Civile: "L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione. L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico".

---

*Allegato alla domanda di candidatura alla  
nomina di componente della Commissione  
Elettorale di cui al Regolamento n. 5 della  
Cooperativa Edificatrice G. Dozza*

**Autorizzazione al trattamento dei dati personali  
D.Lgs. 196/03 e D.Lgs. n.101/18**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_, per le finalità relative alla propria candidatura  
a componente della Commissione Elettorale di cui al Regolamento 5,

**autorizza**

la Cooperativa Giuseppe Dozza al trattamento dei propri dati personali, ivi compresa la diffusione  
degli stessi mediante pubblicazione sul proprio organo di informazione, nonché sul sito internet  
aziendale.

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

Il socio candidato \_\_\_\_\_